

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1807 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 2023****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Le importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese sono soggette a un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) In data 21 novembre 2022 Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd., codice addizionale TARIC ⁽³⁾ C419, società soggetta a un'aliquota del dazio compensativo del 9,2 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
- (3) La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio prevista per le «Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato I» e ad essa applicata sotto il nome precedente.
- (4) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta della Commissione.
- (5) Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72, in particolare l'aliquota del dazio compensativo applicabile alla società in questione.
- (6) La modifica del nome dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha cambiato nome, ossia dal 22 settembre 2022. La Commissione ha chiesto al richiedente di confermare se tale data fosse corretta.
- (7) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui era stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C419.
- (8) A norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/1037, le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5).

⁽³⁾ Tariffa integrata dell'Unione europea.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (codificazione) (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 è così modificato:

«Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd.	Zhejiang	C419»
---	----------	-------

è sostituito da

«Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd.	Zhejiang	C419».
--	----------	--------

2. Il codice addizionale TARIC C419 precedentemente attribuito a Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd. si applica a Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. a decorrere dal 22 settembre 2022. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd. in eccesso rispetto al dazio compensativo stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 per quanto riguarda Jinhua Enjoycare Motive Technology Co., Ltd.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN